

11/1/13 del 2/10/11

REGOLAMENTO

per le competenze relative all'assistenza ai ciechi, sordomuti L.R. n°32 del 9.4.97 in
attuazione all'art.5 della L. n°67 del 18.3.93.

REGOLAMENTO PER LE COMPETENZE RELATIVE ALL'ASSISTENZA AI CIECHI E SORDOMUTI L.R. N°32 DEL 9.4.97 IN ATTUAZIONE DELL'ART.5 DELLA L.N°67/93.

Art.1- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, a norma dell'art.1 della L.R. n°32 del 9.4.97, disciplina le funzioni relative all'assistenza dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali.

Ai fini del presente regolamento sono considerati ciechi coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione; sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Art.2- Modalità di espletamento delle attività

Le attività di cui al precedente art.1 sono espletate dalla Provincia ai sensi dell'art.25 della legge n°142/90 e con le modalità indicative dello stesso articolo individuato.

Art.3- Ammissibilità

Sono ammessi agli interventi i ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali iscritti negli appositi albi o comunque non iscritti, che possono dimostrare il loro handicap e che dovranno far pervenire, entro il mese di maggio richiesta di assistenza per l'anno scolastico successivo.

La UIC (Unione Italiana Ciechi) e l'ENS (Ente Nazionale Sordomuti) possono produrre una richiesta unica per tutte le persone aventi diritto comunque iscritte nelle rispettive associazioni e non.

Nella domanda devono essere specificati il tipo di handicap e la capacità motoria.

Per il primo anno la richiesta deve essere anticipata entro il 30 marzo.

Sulla base delle richieste saranno approvati appositi elenchi raggruppati per necessità e tipi di handicap.

Art.4- Fornitura di testi scolastici

Sulla base degli elenchi disposti ai sensi del precedente articolo 3 per le persone soggette ad handicap di cui al presente regolamento, l'Amministrazione Provinciale di concerto con il Provveditorato e le Associazioni di categoria provvederà ad acquisire l'elenco per il materiale didattico occorrente.

Entro i successivi 60 giorni dall'acquisizione dell'elenco, l'Amministrazione Provinciale provvederà all'acquisto per fornitura dei testi di cui trattasi agli aventi diritto.

L'acquisto e la distribuzione potranno essere effettuati anche tramite le associazioni.

Art.5- Fornitura materiale didattico

Per la fornitura agli studenti del materiale didattico a rilievo e tecnico speciale per i minorati della vista valgono gli stessi criteri di cui al precedente art.4 ed i testi sono riservati unicamente ai minorati della vista.

Art.6- Consulenza del tiflogologo per i minorati della vista e consulenza dell'interprete per i minorati dell'udito

La Provincia si avvalerà della consulenza del tiflogologo per i minorati della vista e dell'interprete per i minorati dell'udito già in dotazione delle rispettive Associazioni.

Art.7- Organizzazione di corsi di formazione

La Provincia favorisce l'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di seminari di studio per il personale addetto all'educazione domiciliare nonché all'istruzione specifica dei ciechi, sordomuti e sordi pre-linguali qualora non vi provvedano altre istituzioni; favorisce, inoltre, l'educazione fisica, musicale, artistica, sportiva, ricreativa, culturale dei ciechi, dei sordomuti e dei sordi pre-linguali, diretta al loro recupero ed alla loro integrazione sociale, all'assistenza alla famiglia per l'integrazione sociale e dei minorati medesimi finalizzata all'inserimento sociale in via diretta o tramite collaborazione con le Associazioni sulla base delle richieste e delle disponibilità finanziarie.

Annualmente saranno individuati sia il numero delle persone da avviare ai corsi che il numero dei corsi stessi.

Art.8- Organizzazione di corsi di formazione per portatori di handicap

La Provincia favorisce ed organizza, in maniera diretta o tramite la collaborazione delle Associazioni, corsi di formazione professionale di avvio al lavoro, specifici per ciechi, sordomuti, e sordi-prelinguali.

Art.9- Modalità per l'espletamento degli artt.7 e 8

La Provincia di concerto con le Associazioni provvede all'organizzazione dei punti di cui agli artt.7 e 8 sulla base delle rispettive necessità e compatibilmente con le disponibilità finanziarie.

In tal senso entro il 30 settembre di ciascun anno la Provincia presenterà alla Regione, per la relativa approvazione, il piano corsi con relativo preventivo di spesa e, sulla base di quanto è effettivamente erogabile dalla Regione, i corsi saranno attivati.